



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

DETERMINA N. 4/15/DRS

Archiviazione della controversia insorta tra Digitel Italia S.p.A. e Chiaro S.r.l. in materia di inadempimento contrattuale per la fornitura di servizi intermedi di accesso e per l'utilizzo di una piattaforma di comunicazione per servizi di fonia e dati a banda larga.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, (il “*Codice*”) e, in particolare, l’articolo 23;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS, del 25 giugno 2008, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica*” (di seguito denominato il “*Regolamento*”) e in particolare l’articolo 12, comma 2;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione di un nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 569/14/CONS del 28 novembre 2014;

VISTA l’istanza della società Digitel Italia S.p.A. (di seguito “*Digitel*”), del 10 febbraio 2015, acquisita al protocollo dell’Autorità n. 23281 del 13 febbraio 2015 con la quale la predetta società ha richiesto la definizione della controversia insorta con la società Chiaro S.r.l. (di seguito “*Chiaro*”) in materia di inadempimento contrattuale per

la fornitura di servizi intermedi di accesso e per l'utilizzo di una piattaforma di comunicazione per servizi di fonia e dati a banda larga, con contestuale richiesta di adozione di misure cautelari;

VISTA la nota del 20 marzo 2015, recante numero di protocollo 29224, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha invitato la parte convenuta, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento, a depositare le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di misure cautelari nel termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta nota, e ha provveduto a convocare le parti in data 1 aprile 2015;

VISTO il verbale dell'udienza del 1° aprile 2015;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalle parti nel corso della suddetta udienza, in particolare da Chiaro, in relazione alla avvenuta migrazione dei propri clienti verso altro operatore;

RITENUTO in ragione di ciò venuta meno l'esigenza cautelare connessa ai possibili disservizi dei clienti di Chiaro conseguenti alla cessazione dei servizi di accesso forniti, a quest'ultima, da Digitel;

VISTA la comunicazione di Digitel del 25 maggio 2015, acquisita al protocollo dell'Autorità numero 46314, con la quale il legale, delegato dalla società Digitel alla trattazione della controversia, ha comunicato la decisione della medesima società di rinunciare alla definizione della lite insorta con Chiaro, chiedendone la definitiva archiviazione;

CONSIDERATO che il Regolamento definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'articolo 12, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza”*;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

l'archiviazione della controversia di cui in epigrafe, insorta tra Digitel Italia S.p.A. e Chiaro S.r.l., ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del suddetto Regolamento, il presente atto, può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 23 giugno 2015

IL DIRETTORE
Giovanni Santella